

TARI/ Ordinanza della Cassazione: da annullare un regolamento che limiti i diritti

# Disservizi uguale meno tasse

## Smaltimento rifiuti: il comune è sempre responsabile

DI SERGIO TROVATO

L'amministrazione comunale è sempre responsabile per i disservizi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, a prescindere dalle cause che li hanno determinati. Il contribuente, infatti, ha diritto alla riduzione della tassa rifiuti se prova che il servizio istituito e attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile non è stato svolto o è stato svolto irregolarmente. Va dunque annullato il regolamento che subordini o limiti il diritto alla riduzione alla prevedibilità delle cause del disservizio da parte del comune. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 22767 del 12 settembre 2019.

Per i giudici di piazza Cavour, il presupposto della riduzione della tassa non richiede che il grave disservizio «sia imputabile a responsabilità dell'amministrazione comunale». Quello che conta è il fatto «obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente». Oppure che ven-

ga «svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana». Pertanto, va disapplicato il regolamento comunale «che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio».

In base alla disciplina Tarsu, ma la stessa regola vale oggi per la Tari, il diritto alla riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, in modo tale da non rendere fruibile il servizio da parte dell'utente. In effetti, se il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell'amministrazione. Anche il mancato svolgimento

del servizio di raccolta non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta, inoltre, se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari. Nel regolamento devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Le stesse disposizioni sono state estese alla Tari. I commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che il tributo sia dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

— © Riproduzione riservata —



L'ordinanza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

### BREVI

**Dal 2010 al 2018 Cassa depositi e prestiti ha mobilitato circa 3 miliardi di euro per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. È uno dei dati principali che, nel giorno dell'avvio del nuovo anno scolastico, Cdp rende noto, spiegando come nei primi sei mesi del 2019 abbia finanziato investimenti in 91 edifici scolastici: in pratica, una scuola ogni due giorni.**

**Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa (Adr) a farmaci o vaccini per il paziente, nonché la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (Adr) per i medici e altri operatori sanitari con la relativa guida alla compilazione, sono predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Agenzia. Lo prevede il dm salute 31 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2019.**

**Sono state annunciate in aula alla Camera tre proposte di legge C. 2086, C. 2087, C. 2088 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per la semplificazione normativa del sistema della logistica italiana, attualmente frammentata. I testi rappresentano il risultato finale di un lungo ciclo di audizioni svolte a Villa Lubin su formale istanza di Confetra - la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica rappresentata nell'assemblea del Cnel dal consigliere Nereo Marucci - con quattro pubbliche amministrazioni, 25 associazioni di categoria e quattro organizzazioni sindacali del settore, per elaborare un testo organico in grado di superare le criticità che determinano l'appesantimento operativo della supply chain italiana ed eliminare i colli di bottiglia in tutto il processo operativo dall'arrivo-partenza della merce fin dal ritiro-consegna, focalizzando l'attenzione sui flussi di import-export che sono quelli oggi maggiormente problematici nella competizione internazionale.**

**Se l'automatizzazione non crea lavoro, è giusto che lo Stato spenda risorse per agevolare gli investimenti in produttività? È tecnicamente possibile la tassazione dei robot? Quali sono i rimedi necessari per evitare la perdita di gettito e l'esplosione delle disuguaglianze? Il dibattito sull'intelligenza artificiale e le agevolazioni alla digitalizzazione delle imprese saranno i temi della II edizione del forum «Fisco&Futuro» lunedì 23 settembre 2019 al teatro Carignano di Torino.**

**L'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni. Con il dpem 8 luglio 2019 si è proceduto alla individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Il dm è stato pubblicato sulla G.U. n. 216 del 14/9/2019.**

— © Riproduzione riservata —

## Sicurezza edifici, gli aiuti non solo agli enti in rosso

Contributi per le mense in sicurezza degli edifici e del territorio non più appannaggio dei soli comuni in rosso. È scaduto ieri, dopo la mini proroga di un giorno consentita dal Ministero dell'Interno, il termine (originariamente fissato al 15 settembre) entro il quale i sindaci potevano accedere alla misura prevista dal comma 853 della l. 205/2017, che ha stanziato 400 milioni per l'anno 2020. Ora la palla va al Viminale, che dovrà distribuire le risorse fra i (quasi sicuramente numerosi) pretendenti. In effetti, i primi due giri di assegnazioni hanno messo in evidenza una domanda nettamente superiore all'offerta. In base ai criteri di riparto stabiliti originariamente, tutto il fondo è stato assegnato alle amministrazioni che si trovano in disavanzo (si vedano ItaliaOggi del 17 e del 24 aprile 2018). Ciò ha scatenato pesanti polemiche da parte degli enti virtuosi, che hanno lamentato di essere vittime di una sorta di discriminazione al contrario. Il quadro è cambiato con il dl 32/2019, che ha esteso a questa fattispecie i meccanismi di distribuzione dettati dalla legge 145/2018 per l'analogo finanziamento che scatterà dal 2021. In pratica, oltre a prevedere una serie di priorità nell'assegnazione (prima gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, poi gli investimenti su strade, ponti e viadotti e infine quelli sugli edifici, con precedenza per le scuole), è stato stabilito che ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, possa essere assegnato un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili (200 milioni). L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato entro il prossimo 31 ottobre. Ciascun comune poteva fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per quelli con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per quelli con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per quelli con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Matteo Barbero

— © Riproduzione riservata —

## A Milano prende la multa chi corre su viali pericolosi



Un tratto di Viale Fulvio Testi a Milano

Ha fatto bene il sindaco del capoluogo lombardo a posizionare autovelox automatici sui viali più pericolosi della città metropolitana. Purché siano stati espressamente individuati dalla prefettura come tratti stradali idonei al controllo massivo. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 1824 del 5 agosto 2019. Un gruppo di antisti infuriati per le multe collezionate sul viale Fulvio Testi ha proposto censure al collegio evidenziando l'illegittimità dell'installazione municipale. Ma senza successo. A parere del Tar infatti tutte le motivazioni avanzate dagli automobilisti non mettono in discussione la scelta comunale di posizionare dei controllori automatici del traffico. In particolare anche alla luce del dl 121/2002 i misuratori dell'eccesso di velocità possono essere posizionati in città solo sulle strade urbane di scorrimento specificamente autorizzate. Nel caso milanese esiste un decreto del rappresentante governativo che individua anche questo viale tra i tratti stradali da vigilare con i temuti controllori elettronici. Quindi gli utenti dovranno rallentare oppure rivolgersi al giudice se notano difetti formali nelle multe.

Stefano Manzelli

— © Riproduzione riservata —